



REPUBBLICA ITALIANA  
 In nome del Popolo Italiano  
 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA  
 in composizione monocratica  
 GIUDIZIO DIBATTIMENTALE ORDINARIO

Sent n. 65/21

del 24/2/2021

R.G. dib. 162/2020

R.G.N.R. 539/2018

Depositata oggi  
 22 APR 2021

Il Cancelliere  
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F2  
 Dott.ssa MARIA GIUSEPPA VALENTI

Alla pubblica udienza del 24/2/2021, il Giudice, dott. Marco Tornatore, ha pronunciato la seguente:

Comunicata al Proc. Gen. il

**SENTENZA**

23 APR 2021

nel procedimento penale contro:

Camp. n.

1. A A , nato il in residente in  
 Via , ivi domicilio dichiarato;  
 difeso ed assistito dall'avv. Agrippino GIOSTRA del foro di Cuneo di fiducia;

Scheda il

**LIBERO (L) - presente**

Estratto esecutivo il

2. G L , nato il in  
 residente in , Via , 5, ivi domicilio dichiarato;  
 difeso ed assistito dall'avv. Agrippino GIOSTRA del foro di Cuneo di fiducia;

Passata in cosa giudicata il

**LIBERO (L) - presente**

Copia al P.M.

3. L a Vi , nato il in , residente in , Via  
 ivi domicilio dichiarato;  
 difeso ed assistito dall'avv. Fabio AZZAROLI del foro di Firenze di fiducia;

ex art. 15 il

**LIBERO (L) - presente**

ex art. 27 il

ex art. 28 il

4. M. P. nata il                    in                    a, ivi residente e con domicilio dichiarato in Via                    l;  
difesa ed assistita dall'avv. Agrippino GIOSTRA del foro di Cuneo di fiducia;

*LIBERA (L) – assente*

5. M. M. , nato il                    in                    ivi residente e con domicilio dichiarato Via                    ;  
difeso ed assistito dall'avv. Agrippino GIOSTRA del foro di Cuneo di fiducia;

*LIBERO (L) – assente*

6. L. G. , nato il                    in                    , residente in                    ), Via                    , ivi domicilio dichiarato;  
difeso ed assistito dall'avv. Agrippino GIOSTRA del foro di Cuneo di fiducia;

*LIBERO (L) – assente*

#### IMPUTATI

1) del reato previsto e punito dagli artt. 113 e 589 comma 3 c.p. poiché, con condotte colpose concorrenti, ciascuno in qualità di istruttore di scialpinismo nonché organizzatore dell'escursione al rifugio A                    nell'omonimo vallone, cagionavano la morte di B                    R                    ), allievo del corso avanzato di scialpinismo SA2 organizzato dalla scuola P                    a, il quale veniva travolto e sepolto da una valanga durante l'escursione sul colle Chamolè, così decedendo per asfissia, e nella quale perdeva la vita, altresì, D                    O                    C                    , anch'egli istruttore di scialpinismo, nonché riportava lesioni M                    I                    L                    (consistite in infrazione del malleolo peroneale e giudicate guaribili in giorni 30); in particolare, conducevano il gruppo – composto da 21 persone – sul pendio verso il Colle Chamolé, radunando la maggior parte dei partecipanti sulla cima, in corrispondenza di una placca a vento che, a causa del passaggio degli sciatori, si staccava e provocava una valanga, che travolgeva cinque persone ancora impegnate nella risalita.



Fatto commesso con negligenza, imprudenza e imperizia, per aver scelto un percorso rischioso a causa della presenza di pendii esposti al rischio valanghe, per aver condotto un gruppo di ventuno persone sul pendio anziché di quattro o cinque al massimo, per aver scelto un orario di partenza non adeguato in relazione alla tipologia di percorso ed al bollettino valanghe, nonché per aver ommesso di assumere adeguate informazioni sul percorso contattando professionisti esperti del luogo.

2) del reato previsto e punito dagli artt. 113 e 449 in relazione all'art. 426 c.p. poiché, con condotte colpose concorrenti, nelle qualità sopra specificate, conducendo un gruppo di 21 persone sino alla cima del Colle Chamolé (quota 2620 mt. circa) ed attraversandolo in corrispondenza di una placca a vento, provocavano il distacco di una valanga - avente un fronte di circa 200 mt ed una lunghezza di circa 570 mt lineari - che si scollava dalla sommità del colle citato e coinvolgeva l'intero pendio, sul quale si trovavano ancora B  
R  
D  
O  
C  
M  
L  
L  
G  
e  
M  
M ancora impegnati nella risalita.

Commessi in Charvensod (AO) il 07/04/2018.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'affermazione della penale responsabilità degli imputati alla condanna così determinata: ritenuto più grave il reato di cui all'art. 589 c. 3 c.p. ed avvinco dal vincolo di cui all'art. 81 comma 1 c.p., pena base anni 2 di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, aumentata per la continuazione alla pena finale di anni 1 mesi 9 di reclusione per ciascuno degli imputati.

Il Difensore dell'imputato Lega, avv. F A così conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato; in subordine minimo della pena con sospensione condizionale e non menzione.



Il Difensore degli imputati A. I., G. M., M. e L., avv. Agrippino GIOSTRA, così conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o ex art. 530 cpv. c.p.p. o altra formula ritenuta di giustizia; in subordine assoluzione per non aver commesso il fatto; in estremo subordine minimo della pena con concessione di entrambi i benefici di legge, sospensione condizionale e non menzione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Svolgimento del processo.

A. I., G. M., L. V., M. P., M. e I. G. sono tratti a giudizio con la duplice accusa di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo per avere, ciascuno in qualità di istruttore di scialpinismo e con condotte colpose concorrenti, meglio descritte nell'imputazione riportata in epigrafe, causato il distacco della valanga durante l'escursione sul colle Chamolè, situato nei pressi della loc. Pila di Gressan (AO), avvenuta in data 7 aprile 2018, nonché la conseguente morte di B. R. e D. O. C.

Il dibattimento è stato preceduto, nel corso delle indagini preliminari, dall'incidente probatorio, avente ad oggetto l'espletamento di una perizia, affidata alla guida alpina C. P. relativa all'accertamento delle cause del distacco della valanga e della eventuale colpa nella condotta delle persone sottoposte ad indagini, odierni imputati. La relazione di perizia, depositata il 17.10.2018, è acquisita al fascicolo per il dibattimento.

All'udienza del 26.5.2020, esaurite le formalità introduttive, il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 19.6.2020, l'ufficio si recava insieme alle parti per un sopralluogo sulla località nella quale erano avvenute la valanga e la morte dei due scialpinisti e nella medesima circostanza veniva sentito il teste V. D., in servizio presso il locale Soccorso Alpino, che aveva partecipato ai primi soccorsi.

Alla successiva udienza del 25.9.2020, venivano sentiti i testimoni M. C. (allievo partecipante al corso di scialpinismo), P. F. (allievo partecipante al corso di scialpinismo), B. G. (partecipante alla gita), L. V. (gestore del rifugio A.) e P. J. (medico rianimatore). Su accordo delle parti, veniva acquisito il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da P. F.

All'udienza del 4.12.2020, venivano sentiti gli imputati A. A. e L. V. Su accordo delle parti, venivano acquisiti i verbali di interrogatorio resi da L. V., M. P. M. L., G. e G. L.

All'udienza del 2.2.2021, venivano sentiti i testimoni delle difese P. S. (previsore valanghe per il servizio della Valle della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e S. M. (allievo partecipante al corso di scialpinismo), nonché i consulenti tecnici delle difese D. M. e C. R.

Infine, all'udienza del 24.2.2021, il Tribunale, udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

## 2. La ricostruzione del fatto.

Dalle prove assunte nel corso del dibattimento, è emerso che in data 7.4.2018, intorno alle ore 8 AM, undici allievi del corso di scialpinismo avanzato organizzato dalle sezioni di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna e Rimini del Club Alpino Italiano (CAI) <sup>(1)</sup>, sette istruttori <sup>(2)</sup>, due ospiti <sup>(3)</sup> ed un ulteriore escursionista munito di ciaspole <sup>(4)</sup>, per un totale di ventuno

<sup>1</sup> Gli allievi partecipanti al corso sono:

Roberto, BIONDI Thomas, GENTILE, ...


<sup>2</sup> Gli istruttori sezionali CAI partecipanti alla gita sono: I.

I

/

<sup>3</sup> Gli ospiti aggregati sono:

<sup>4</sup> Si tratta di tale Roberto, non meglio identificato, non inserito tra i partecipanti all'escursione.



partecipanti, si riuniscono presso la stazione di partenza con annessa biglietteria situata in Aosta per prendere la funivia che raggiunge il comprensorio sciistico di Pila e da quella località iniziare una gita scialpinistica con meta il rifugio A , situato nell'omonima conca a mt. 2507 di altitudine.

Il gruppo avrebbe dovuto pernottare nel rifugio ed il giorno successivo raggiungere la vetta del Mont Emilius (mt. 3551) o della Becca di Nona (mt. 3141) o intraprendere altri percorsi praticabili nelle vicinanze con minori difficoltà, e ciò a seconda delle condizioni climatiche e nivologiche.

La comitiva prende dapprima la funivia Aosta-Pila e successivamente la seggiovia denominata Chamolé.

Sul piazzale di arrivo della seggiovia Chamolé (situato a quota mt. 2309), gli organizzatori avevano individuato in precedenza il punto di partenza della gita. Dopo il controllo del dispositivo A.R.T.VA. (5) e la predisposizione dell'equipaggiamento individuale, il gruppo è pronto per la partenza.

L'ora di partenza effettiva è collocata dal teste M. I tra le ore 9,30 e le 10 (teste M. VI, trascr. pag. 6) e dal teste B. I tra le 9,30 e le 9,40 (cfr. teste B. I, trascr. pag. 26). L'imputato L. colloca l'arrivo sul piazzale di arrivo della seggiovia intorno alle 9 (L. , trascr. ud. 4.12.2020, pag. 19).

Il gruppo si avvia lungo una traccia semi-pianeggiante e, dopo circa 15 minuti, nei pressi del lago Chamolé (quota mt. 2325), si arresta per una breve sosta, nel corso della quale gli istruttori espongono agli allievi le loro valutazioni sul percorso da intraprendere e sullo stato della neve. Gli istruttori si mostrano assolutamente certi che non si sarebbero incontrati particolari problemi nel raggiungere il rifugio A riferiscono ai discenti che la neve è molta, ben compatta e trasformata ed indicano i pendii ove, nei giorni precedenti, si erano verificati alcuni distacchi spontanei. In particolare, notano una valanga "a

---

5 L'Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (A.R.T.VA.) è uno strumento elettronico utilizzato per la ricerca delle persone travolte in valanga.

pera” ed altri distacchi minori e da ciò ritengono che la neve si sia ormai assestata e non presenti rischi particolari (cfr. verbali interrogatorio M. [redacted] e M. [redacted] del 17.5.2018).

Dopo la sosta, il gruppo prosegue, su indicazione degli istruttori, in direzione del colle Chamolé (quota mt. 2641), situato proprio sopra il lago omonimo.

A quel punto, il percorso, che fino al lago è piuttosto semplice e pianeggiante, diviene particolarmente acclive.

Gli istruttori decidono che la salita fino al colle verrà intrapresa con un adeguato distanziamento tra i partecipanti: *“davanti G. [redacted] in chiusura M. [redacted] e D. [redacted] gli altri erano distribuiti in mezzo avendo ciascuno istruttore due/tre allievi. La distanza tra un gruppetto e l'altro poteva essere di una inversione. Avevamo scelto il lato sinistro dell'anfiteatro ed il manto nevoso era portante”* (cfr. verbale interrogatorio L. [redacted] 17.5.2018). Durante la salita, L. [redacted] resta *“libero di scorrere all'interno del gruppo per dare eventuale supporto, in quanto responsabile del corso devo sempre essere libero di intervenire nel caso ci sia bisogno e anche per poter seguire la gestione complessiva della gita”* (cfr. verbale interrogatorio L. [redacted] 17.5.2018).

M. [redacted] riferisce di avere chiuso la fila insieme a D. [redacted] di avere seguito uno dei partecipanti, tale R. [redacted], che procede con l'ausilio delle ciaspole ed è pertanto più lento degli scialpinisti: *“avevamo ancora due inversioni da fare tra noi e la cresta. Io mi ero fermato per aspettare che R. [redacted] facesse l'inversione per non impegnare contemporaneamente il vertice dell'angolo che porta a fare l'inversione anche perché lui con le ciaspole caricava di più”* (cfr. verbale interrogatorio M. [redacted] del 17.5.2018).

Durante la salita, i partecipanti erano ripartiti in *“piccoli gruppi di due/tre ad una distanza di 4/5 metri”* (cfr. verbale interrogatorio M. [redacted] del 17.5.2018).

G. [redacted] conferma di avere intrapreso la salita al colle Chamolé per primo: *“io aprivo e ci siamo divisi in gruppetti da tre, il pendio non era mai impegnato*



*da più di tre persone contemporaneamente. Io sono arrivato in cima per primo e mano a mano che arrivavano gli altri li fermavo perché volevo andare a vedere il percorso per proseguire, nel giro di 15 minuti circa il gruppo era in cima e restavano indietro soltanto Matteo, Giacomo, Roberto e Carlo. Carlo non era deputato a chiudere il gruppo ma si è trovato in fondo perché si è dovuto fermare per un bisogno fisiologico” (cfr. verbale interrogatorio G [ 17.5.2018).*

I primi scialpinisti, con G... I in testa, iniziano a giungere in cima al colle Chamolé, quando si distacca la valanga. Il teste N... II, appena arrivato in cima al colle, vede cedere il fronte nevoso a pochi centimetri dai suoi sci e in dibattimento fornisce una vivida ricostruzione dei suoi ricordi: *“appena siamo arrivati in cima ... avevo raggiunto il piccolo gruppo che era di fronte a me ... appena raggiunto il colle da pochi minuti”*; subito dopo, *“come se tagliassero la neve con un coltello, si vedeva proprio quasi al rallentatore che c’era questo distaccamento della massa nevosa ... io sono rimasto basito, perché lo vedevo a pochi centimetri che si staccava dai miei sci ... guardando verso il basso si vedeva che stava scendendo una montagna di neve ... tra di noi era stato coinvolto anche uno degli istruttori ... aveva fatto qualche metro scivolando sopra la valanga e poi mi ricordo che dietro di me c’era un altro ragazzo che anche lui era stato preso”* (cfr. teste M... II, trascr. ud. 25.9.2020, pag. 9).

Anche il teste P... NI era appena arrivato in prossimità del colle Chamolé e la valanga si distacca a pochi centimetri dai suoi sci: *“io ero in cima, avevo la corda nello zaino, quindi spostato la corda, apri lo zaino, metti le mani dentro. E ricordo l’audio, un momento di silenzio improvviso, poi un attimo di panico perché ho sentito degli urli ... quando mi sono girato era già successo... guardando in basso, a 20 centimetri dai miei sci, c’era il distacco ... sentivo le urla di Paola: ‘venite giù, venite giù’”* (cfr. teste P... I, trascr. ud. 25.9.2020, pag. 19-20).



Il teste B. è stato decisamente meno fortunato. Dopo essere giunto in cima al colle, nota G che si avvia verso la discesa che porta al rifugio Arbolle per valutare il percorso migliore, cerca di allontanarsi dagli altri scialpinisti già sopraggiunti per evitare un sovraccarico eccessivo sul manto nevoso, ma *“in quel momento, ad un certo punto, ho sentito che mi è mancato qualcosa sotto gli sci ... ho quel ricordo di un tempo dilatissimo in cui sento che sto scivolando verso valle, ho la sensazione quasi di un mare, cioè la neve diventa qualcosa di liquido ... mi ricordo che ho cominciato a ruotare ... è un film fatto di fotogrammi ... poi ricordo che c'era Vittorio che era scivolato un po' più a valle di me, ho visto che si era riuscito in qualche modo ad ancorare e quindi si è fermato, ho detto: beh, se si è fermato lui forse mi fermerò anch'io. Ho fatto quel pensiero sull'airbag. Ricordo che mentre ruotavo mi sono trovato a vedere il gruppo che era rimasto illeso in cima...”* (cfr. teste B., trascr. ud. 25.9.2020, pag. 27-28).

Anche LI il direttore di gita, viene travolto dalla valanga: *“mi sono sentito trascinare giù, mentre procedevo in traverso verso il colle, una decina di metri dietro G. ... ho lottato per un po', per non essere travolto dai blocchi di neve ... sono stato trascinato per una trentina di metri e poi sono riuscito a liberarmi abbastanza agevolmente, pur avendo smarrito bastoncini e occhiali” ...* (cfr. I. , trascr. ud. 4.12.2020, pag. 20).

Immediatamente dopo il distacco, gli scialpinisti non travolti contattano telefonicamente il Soccorso Alpino ed iniziano le operazioni di autosoccorso.

Il teste V. D. sentito all'udienza del 19.6.2020 in occasione del sopralluogo sulla località, ha riferito che l'allarme è giunto alle ore 10:58 e ritiene attendibilmente che la valanga si sia distaccata pochi minuti prima; stima inoltre che l'elicottero del Soccorso Alpino sia sopraggiunto sulla località dopo circa 20-30 minuti dalla segnalazione.

Il teste ha partecipato ai primi soccorsi e riferisce che, al suo arrivo, B era già stato estratto e si poneva allora alla ricerca di D. quest'ultimo, come si è già visto, era rimasto indietro perché si era fermato per

un bisogno fisiologico. Quando veniva travolto dalla valanga, secondo la testimonianza del soccorritore, egli ha probabilmente azionato l'*airbag* e ciò ha comportato il suo galleggiamento sulla valanga con accelerazione della velocità di discesa fino all'impatto con la superficie ghiacciata del lago sottostante; una seconda ondata di neve, sopraggiunta pochi istanti dopo, travolgeva D. P. O. schiacciandolo e trascinandolo nel lago, ove moriva per annegamento (cfr. teste V. , trascr. ud. 19.6.2020, pag. 11-12).

### 3. Le cause del distacco della valanga.

Come è stato concordemente riferito dai testi M. , P. ( e B. , essi facevano parte del gruppo di testa che, insieme all'imputato G. che li conduceva, ha raggiunto per primo la sella che immediatamente precede il colle Chamolé e si sono distribuiti in prossimità della linea di crinale.

La linea esatta lungo la quale gli scialpinisti hanno sostato si colloca approssimativamente tra i punti A e B indicati nella fotografia riprodotta a pag. 4 dell'elaborato peritale C. ) ed ha una lunghezza complessiva di circa 150 metri.

I tre, come si è detto, erano stati preceduti da G. che li aveva preceduti per andare alla ricerca del punto migliore per iniziare la successiva discesa verso la conca di Ar. ove si trova il rifugio omonimo (meta dell'escursione).

E' estremamente significativo che proprio a pochi centimetri dal punto esatto in cui stavano sostando i testi M. ( e P. ) il manto nevoso sia improvvisamente ceduto, provocando una valanga che trascinava, tra gli altri, il teste B. proprio nel momento in cui stava arrivando vicino a loro.

In quel punto, la pendenza stimata dal perito oscilla tra i 35 e i 40 gradi e lo spessore della neve al distacco, stimato sulla base delle foto aeree scattate dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), era di circa 50 cm (cfr. perizia C. pag. 4).

**3.1. La valutazione del perito.** È convinzione del perito che la causa del distacco della valanga sia da imputare al sovraccarico impresso al manto nevoso dal transito degli scialpinisti e che la valanga si sia distaccata a causa di un sovraccarico della placca a vento nel suo punto più debole. Nell'allegato 17 dell'elaborato peritale è indicato il punto X dove presumibilmente il gruppo si è fermato e si può notare anche la zona sotto il punto B dove è presumibilmente avvenuto il distacco che si è poi propagato lungo tutta la sella nevosa. Nella fotografia riprodotta a pag. 28 della perizia e scattata il giorno stesso del fatto è altresì riprodotto il punto X dove il gruppo di testa si è fermato e dove si scorgono ancora le tracce dei loro sci.

A tale conclusione, il perito è giunto considerando l'effetto che produce il transito di uno scialpinista lungo un pendio innevato e sulla pressione che il suo peso esercita sul manto nevoso; ha inoltre sottolineato l'effetto sulla neve dei movimenti compiuti dagli sciatori durante la fase di salita e durante l'esecuzione di un'inversione, o cambio di direzione da fermo, quando la sollecitazione può salire ad un massimo di 1,5 volte il peso dello sciatore.

Il perito rileva inoltre che, dopo aver raggiunto la sella antecedente il colle (punto X allegato 13), alcuni scialpinisti facenti parte del gruppo di testa stavano stando ed altri (tra cui G) erano ripartiti in direzione del colle vero e proprio, posto a circa 150/200 metri lineari sulla sinistra orografica rispetto alla sella, senza mai riuscire a raggiungerlo.

Proprio in quel momento è partita la valanga, definita dal perito "a lastroni".

Suggerisce invero tale conclusione la stretta correlazione spazio-temporale tra la presenza di alcuni scialpinisti sulla sella ed il distacco del fronte nevoso, avvenuto proprio a pochi centimetri a valle della loro posizione, lasciandone illesi alcuni e travolgendo gli altri che stavano sopraggiungendo.

Un ulteriore fattore di instabilità del manto nevoso dal quale si è distaccata la valanga è stato identificato dal perito dall'altezza della neve, rilevata in circa cm. 50 nel punto di distacco. Infatti, in presenza di spessori così ridotti, già al



passaggio del singolo scialpinista si vanno ad interessare gli strati di fondo, che, con tutta probabilità, come si dirà oltre, presentavano cristalli a calice di natura tale da rendere il manto nevoso particolarmente instabile.

Infine, sempre secondo quanto riferito dal perito, nella zona del distacco, il fondo è costituito principalmente da erba, terreno ideale per lo sviluppo dei già menzionati cristalli a calice, che sulla località sono la principale causa di instabilità del manto nevoso.

In conclusione, il perito ritiene che, in considerazione dell'elevata inclinazione del pendio, dei precedenti e significativi fenomeni valanghivi documentati verificatisi in quel sito (avvenuti nei giorni 8.1.2008 e 10.4.2013), delle temperature alte, dello scarso rigelo notturno dovuto alla persistente copertura nuvolosa, del numero elevato del gruppo, fosse prevedibile la possibilità che si manifestasse l'evento valanghivo.

Rafforza tale valutazione la circostanza che ben 21 persone hanno intrapreso la salita in contemporanea, sollecitando fortemente il pendio. Lo spostamento del gruppo di testa verso destra in direzione del colle è poi andato a sollecitare il punto più critico del pendio e ciò ha determinato un fortissimo sovraccarico su un manto nevoso già portato al limite dalla trazione a valle per effetto della gravità.

**3.2. La valutazione del CT della difesa.** Anche il consulente tecnico di parte ha valutato che il sovraccarico esercitato dal movimento di salita degli scialpinisti era di tipo quasi-statico e pertanto debole, ma anche il debole sovraccarico può avere raggiunto i sottili strati deboli presenti verso la base del manto nevoso, generando così il distacco (cfr. relazione CI , pag. 35). Oltre a ciò, il CT osserva che *“non è necessario essere in molti per generare un forte sovraccarico”* (cfr. relazione C , pag. 36).

Nella ricostruzione della probabile dinamica del distacco, anche il CT della difesa ha dunque ritenuto che un incremento del carico al passaggio di qualche sciatore possa avere causato un cedimento locale ed una maggiore



sollecitazione alla trazione sul lastrone nevoso: *“privato di ogni ancoraggio, il lastrone soft si è distaccato ed è partito in valanga”* (cfr. relazione CF , pag. 38).

Da tali considerazioni, si evince chiaramente che anche il CT della difesa condivide la conclusione del perito nominato dal GIP, secondo il quale il distacco della valanga è stato causato dal sovraccarico prodotto dal ripetuto transito degli scialpinisti guidati dagli istruttori del CAI in presenza di strati fragili del manto nevoso, di spessore ridotto.

Ove le due ricostruzioni divergono, è sulla prevedibilità da parte degli odierni imputati di tali particolari condizioni del manto nevoso: secondo il perito C) erano tali da poter essere individuate, mentre secondo il CT erano del tutto imprevedibili.

Tali considerazioni verranno successivamente trattate nel paragrafo relativo all'esame dei profili di colpa elevati dal PM.

Per quanto concerne la ricostruzione delle cause della valanga è sufficiente concludere in questa sede che la stessa, secondo la concorde valutazione del perito e del CT della difesa, si è verificata per le ragioni che si sono testé descritte, e cioè per il sovraccarico prodotto dal ripetuto transito degli scialpinisti guidati dagli istruttori del CAI.

**3.3. Il secondo distacco spontaneo.** Occorre ancora evidenziare che il perito si è interrogato sulle ragioni del distacco spontaneo rilevato il giorno successivo del sinistro dal personale dell'ufficio regionale valanghe e descritto nella loro relazione: *“Fatto il traverso a monte del lago e si notano numerose valanghe che ieri (dati raccolti dei soccorritori, fino alle 16.00-16.30) non c'erano. La zona di deposito della valanga principale è ricoperta da un'ulteriore valanga successiva: lo si capisce sia dal colore differente sia dal fatto che si vedono tracce a piedi che spariscono, sepolte dalla seconda valanga. Sembrerebbe che guardando a monte, siano venuti giù una serie di valanghe a lastroni spontanei dal lato sinistro del grosso pendio”*.

Come emerge chiaramente dalla relazione, fino alle ore 16:30 del giorno della tragedia, questa seconda valanga non si era ancora distaccata, altrimenti sarebbe stata rilevata dal personale di soccorso ancora in loco.

Secondo la condivisibile valutazione peritale, tale nuova valanga si è staccata con tutta probabilità nel tardo pomeriggio del 7.4.2018 ed il suo accumulo è andato ad interessare la valanga oggetto di perizia.

Anche gli addetti alla sicurezza della vicina stazione sciistica di Pila, la sera del 7.4.2018, intorno alle 17, hanno bonificato la pista chiamata “traversa di Pila” (la pista che parte sulla destra del piazzale di arrivo della seggiovia Chamolè) e hanno riferito che con poco esplosivo è disceso tutto il pendio.

Sulla base di queste due osservazioni, il perito ipotizza che tutti i pendii della zona erano quel giorno al limite del collasso e per la seconda valanga discesa sulla destra orografica rispetto alla prima valanga si è trattato di distacco spontaneo avente causa autonoma rispetto al primo, quello in cui sono stati travolti gli scialpinisti.

La causa di tale secondo distacco dovrebbe identificarsi, secondo il perito, nella diversa esposizione dei due pendii all’irraggiamento solare. Infatti, mentre la “traversa” di Pila ha una esposizione uguale alla valanga oggetto di perizia e come già detto ha avuto bisogno di un innesco meccanico (il passaggio degli scialpinisti nel primo caso e una carica di esplosivo nel secondo), quelle trovate dagli uomini dell’ufficio valanghe sono discese spontaneamente nel tardo pomeriggio a causa del perdurare del caldo e dell’esposizione del pendio al sole.

Si può dunque concludere che, come per la “traversa di Pila”, anche la valanga oggetto di perizia è stata causata da un innesco meccanico, costituito dal passaggio degli scialpinisti.

**3.4. La valanga “a pera”.** Il perito si interroga inoltre sulla presenza della valanga a forma di pera rilevata dagli imputati nei pressi del lago e sulla circostanza che la stessa potesse essere erroneamente letta come un segnale di



non pericolo (proprio come interpretato dagli istruttori del CAI), quanto meno fino al raggiungimento delle ore centrali della giornata e quindi fino all'innalzamento diurno delle temperature.

Secondo il perito, gli odierni imputati nella valutazione non hanno tenuto conto che, salendo di quota, l'esposizione del pendio cambiava e che, nella zona dove è poi scesa la valanga, l'esposizione è diversa ed il pendio rimane in ombra per molte più ore durante il giorno. Ne consegue che, se nella prima parte del percorso ci si trovava di fronte a un manto nevoso primaverile, con un lieve rigelo (limitato a causa della copertura nuvolosa notturna), una volta oltrepassato il lago e man mano che si saliva verso il colle, il manto nevoso cambiava, passando da primaverile a un manto molto più simile, per consolidamento e caratteristiche, ad un manto invernale.

Le due valanghe, quindi, presentano due diverse tipologie, sia pure con uno scorrimento di fondo simile.

La prima è una valanga puntiforme con sviluppo a pera tipicamente primaverile, la seconda una valanga a lastroni. Questa differenza, non adeguatamente valutata dagli istruttori, è dovuta, come si è visto, sia alla differenza di esposizione all'irradiazione solare, sia alla diversità di quota tra le due zone di partenza (circa 300 mt. di dislivello l'una dall'altra).

#### **4. L'accusa elevata dal Pubblico Ministero.**

Il Pubblico Ministero ha enucleato nell'imputazione quattro profili di colpa generica nelle condotte del direttore di gita (L. Vi ) e dei cinque istruttori sezionali qui tratti a giudizio.

Nei confronti di tutti i predetti, a titolo di cooperazione colposa, l'organo requirente imputa le seguenti condotte colpose:

1. l'aver scelto di un percorso rischioso a causa della presenza di pendii esposti al rischio valanghe;
2. l'aver condotto un gruppo di ventuno persone sul pendio anziché di quattro o cinque al massimo;



3. l'aver scelto un orario di partenza non adeguato in relazione alla tipologia di percorso ed al bollettino valanghe;
4. l'aver omesso di assumere adeguate informazioni sul percorso contattando professionisti esperti del luogo.

Ciascuno di questi quattro profili verranno esaminati di seguito.

#### **5. L'esame dei singoli profili di colpa.**

Prima di procedere all'analisi dei singoli profili di colpa, è necessario premettere talune brevi considerazioni sulla pratica sportiva dello scialpinismo e sulle norme di comportamento esigibili da chi pratica tale attività.

Non vi è dubbio, in proposito, che lo scialpinismo sia unanimemente considerata una pratica sportiva *estrema*, caratterizzata da un elevato grado di difficoltà tecnica sia per quanto riguarda la scelta e l'impiego dei materiali e dell'equipaggiamento, sia per quanto riguarda il livello di preparazione tecnica e atletica richiesto, sia infine per la capacità di valutare e di affrontare possibili situazioni di pericolo in ambienti di alta quota, d'inverno e in condizioni di innevamento variabile e di difficile interpretazione.

Oltre a ciò, per l'esercizio di tale pratica, va rilevato che non si sono tuttora elaborate regole cautelari specifiche o linee guida di comportamento, proprio in ragione della complessità ed eterogeneità delle situazioni che possono presentarsi in condizioni ambientali estreme.

Gli unici aspetti della pratica scialpinistica regolati da norme non riguardano infatti la disciplina dell'esercizio di tale attività, quanto piuttosto il diverso tema, qui non rilevante, dell'esclusione della responsabilità del gestore di impianti a fune e del concessionario per gli incidenti verificatisi fuori pista, anche nel caso in cui il percorso fuori pista sia servito da impianti, nonché dell'imposizione dell'obbligo a chi pratica lo scialpinismo di munirsi di appositi dispositivi elettronici, laddove sussistano "*rischi di valanghe*", ai sensi dell'art. 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, abrogata a far data dal





1 gennaio 2022 dall'art. 43-*bis* del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 e sostituita dall'art. 26 del decreto legislativo da ultimo citato.

Alla luce di quanto precede, pertanto, non è dunque praticabile il ricorso ai consueti canoni della colpa specifica (o per violazione di ordini o discipline settoriali), ma la valutazione delle condotte degli imputati dovrà avvenire, come da contestazione, tenendo conto dei principi della colpa generica (o per negligenza, imperizia o imprudenza).

Per tali ragioni, le norme cautelari esigibili dal c.d. agente modello non potranno che essere individuate ed enucleate attraverso una valutazione del caso concreto, alla luce della migliore esperienza maturata nel settore sportivo specifico.

A ciò deve aggiungersi che l'elaborazione delle regole cautelari pertinenti al caso singolo non potranno che essere ispirate ad un canone di *particolare cautela e prudenza* nello svolgimento della pratica sportiva scialpinistica, qualora, come nel caso di specie, si debba valutare la colpa di guide e/o di istruttori per danni cagionati ai discenti, e ciò in ragione degli ineliminabili obblighi di protezione gravanti sui primi in favore di questi ultimi.

Tanto premesso, si dovranno ora esaminare i singoli profili di colpa enucleati dal Pubblico Ministero e le relative giustificazioni elaborate dalle difese degli imputati.

Anticipando fin d'ora le conclusioni del percorso motivazionale, si ritiene che tutti gli imputati abbiano negligenzemente sottovalutato i rischi che comportava l'ascesa in direzione del colle Chamolé e che abbiano ugualmente proseguito nonostante fosse concretamente prevedibile *ex ante* il distacco nevoso che la presenza di 21 scialpinisti avrebbe potuto provocare.

### **5.1. La scelta del percorso.**

Il primo profilo di colpa enucleato dal PM riguarda la negligente valutazione nella scelta del percorso scialpinistico condiviso dagli odierni imputati per



raggiungere il rifugio A \* \*\* dalla stazione di arrivo della seggiovia Chamolé situata in località Pila di Gressan (AO).

Come si è visto, gli istruttori hanno unanimemente deciso di partire dalla stazione di arrivo della citata seggiovia e seguire il sentiero estivo semi-pianeggiante fino al lago Chamolé, per poi intraprendere l'ascesa fino al colle omonimo, comportante un dislivello di circa 300 mt. e quindi discendere in direzione della sottostante conca di Arbolle e raggiungere l'omonimo rifugio.

Tale percorso prevede l'attraversamento di due pendii, particolarmente acclivi (l'uno soprastante il lago Chamolé e l'altro, sul versante opposto, soprastante la conca di Arbolle) ed esposti entrambi al rischio valanghe.

Tale rischio sarebbe stato negligenzemente sottovalutato dagli odierni imputati, i quali non avrebbero adeguatamente considerato di intraprendere itinerari alternativi o, come pure è prospettabile nella citata ottica di particolare prudenza qualora la gita comporti l'accompagnamento di discenti ancora in fase di apprendimento, di rinunciare a raggiungere il rifugio A1 e attese le particolari condizioni di quel giorno.

L'esame di tale profilo di colpa va necessariamente condotto considerando le modalità con le quali gli odierni imputati hanno preventivamente effettuato la valutazione simultanea delle condizioni meteorologiche e nivologiche previste per la giornata e verificate sul campo durante lo svolgimento dell'itinerario.

La difesa ha sostenuto in proposito che gli odierni imputati hanno effettuato uno studio preliminare del percorso affidandosi a carte geografiche della località ed ai bollettini meteorologici e valanghe dei giorni precedenti, nonché mediante l'esame delle condizioni meteorologiche e dello stato effettivo della neve, rilevate sul campo al momento della partenza in prossimità del lago Chamolé e durante l'ascensione in direzione del colle omonimo.

Dall'esame simultaneo delle predette fonti di informazione, gli imputati hanno tratto la conclusione che l'itinerario verso il rifugio A attraverso il passaggio del Colle Chamolé fosse quel mattino praticabile.



In proposito, si deve in primo luogo osservare che qualsiasi valutazione in termini di colpa della condotta e delle scelte intraprese dagli odierni imputati richiede la completa conoscenza dei dati meteorologici e nivologici disponibili al momento della partenza.


Dal rilevamento dei **dati nivologici** nel settore della loc. Pila di Gressan (AO), si ricava che **l'ultima nevicata prima di sabato 7.4.2018 si era conclusa due giorni prima** e si era verificata tra mercoledì 4 e giovedì mattina 5.4.2018, per **un totale di 19 cm. di manto nevoso fresco.**

Per il giorno 7.4.2018, il rilevamento segnalava **cielo nuvoloso con ottima visibilità**, mentre tra il 1.4.2018 ed il 7.4.2018, il medesimo rilevamento **non ha evidenziato vento in quota e neppure la formazione di accumuli di neve** (cfr. perizia C. . . . ., pag. 17).

Il **bollettino valanghe** del 7.4.2018 indicava per la macro-area che comprende la zona dell'incidente un **grado di pericolo pari a 2-moderato in rialzo a 3-marcato**, su una scala europea che va da 1-debole a 5-molto forte.

Il bollettino reca inoltre tre condizioni cui prestare attenzione: 1) **neve bagnata** e in seconda battuta **neve ventata**; 2) **attività valanghiva spontanea in aumento nelle ore più calde della giornata**, con valanghe di neve umida anche di fondo che, a causa dell'altezza del manto nevoso superiore alla media stagionale, avrebbero raggiunto le medie dimensioni e in singoli casi grandi dimensioni, in particolare **dai pendii ripidi**, alle esposizioni più soleggiate al di sotto dei 2500-2700 mt.; 3) **scaricamenti e lastroni superficiali piccoli o medi, dai pendii molto ripidi**, principalmente nei canali abituali, oltre 2300-2500 mt., **soprattutto nelle zone più interessate dalle ultime neviccate** (il bollettino valanghe del 7.4.2018 è riprodotto integralmente a pag. 21 della perizia C. . . . .).

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, l'ufficio meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 6.4.2018 (giorno antecedente la valanga) formulava la previsione per il giorno successivo di tempo abbastanza soleggiato al mattino in montagna con annuvolamenti nelle valli; nuvolosità



irregolare dal pomeriggio; zero termico 2000-2800 mt; temperatura a 1.500 mt.: da un minimo di -8 °C ad un massimo di 3 °C; temperatura a 3.000 mt.: da un minimo di -3 °C ad un massimo di -1 °C (cfr. perizia C , pag. 16).

Come ha rilevato il perito, rispetto alla previsione meteo, la notte tra il 6 e il 7.4.2018 è risultata più nuvolosa e non uniforme sul territorio regionale valdostano. Alcune zone sono rimaste con copertura nuvolosa per buona parte della notte (cfr. perizia ( , pag. 16).

Al momento della partenza, tutti i testi e gli imputati hanno concordemente riferito che la giornata era nuvolosa con buona visibilità.

Un altro aspetto che occorre approfondire è costituito dal grado di acclività dell'anfiteatro soprastante il colle Chamolé, per la ragione, di per sé evidente, che quanto è più ripido il pendio tanto più probabile sarà il distacco di porzioni più o meno vaste del manto nevoso.

Nel punto di distacco della valanga, la pendenza stimata dal perito varia tra i 35 e i 40 gradi (cfr. perizia C , pag. 4). Il CT C. A (v. pag. 8) stima la pendenza in misura variabile tra i 30 e i 35 gradi.

Più in particolare, il percorso intrapreso dal gruppo di scialpinisti si sviluppa a partire dal lago Chamolé nella sua prima parte da quota 2300 a quota 2450 con una pendenza tra i 30 e i 35 gradi e nella seconda parte e fino al colle Chamolé con una pendenza tra i 35 e i 40 gradi.

In base alla definizione del pendio all'interno della citata Scala Europea del Pericolo Valanghe, il pendio percorso dal gruppo di scialpinisti è da considerarsi come pendio molto ripido (cfr. perizia Comune, pag. 8).

L'anfiteatro soprastante il lago Chamolé era peraltro già stato interessato da due fenomeni valanghivi il giorno 8.1.2008 e il 10.4.2013 (cfr. perizia C , pagg. 10 e segg.).

Tutta la zona della conca di Pila è poi caratterizzata dalla presenza di **strati deboli persistenti** inglobati nel manto nevoso dalle neviccate successive, rendendo così il manto generalmente complesso e fragile, e ciò perché si tratta di zona fredda, con esposizione prevalente a nord e spesso posta al riparo dei

venti (cfr. relazione ufficio valanghe della Regione Autonoma Valle d'Aosta). Questo strato debole persistente è uno strato di cristalli di neve che solitamente si forma nel tardo autunno/inizio inverno a causa di un forte gradiente di temperatura, ossia di una notevole differenza di temperatura tra suolo e superficie nevosa, in modo da formare cristalli molto grossi (c.d. a calice) che contengono molta aria e hanno pochi punti di contatto tra loro (cfr. relazione ufficio valanghe, nonché perizia Cc , pag. 24).

Il quadro che complessivamente emerge dai dati meteorologici e nivologici sopra riportati, unitamente agli altri fattori di rischio che verranno esaminati nei paragrafi che seguono, avrebbe dovuto sconsigliare gli odierni imputati dall'intraprendere la mattina del 7.4.2018 la risalita del colle Chamolé.

Conduce a tale conclusione l'esame simultaneo di plurimi fattori di rischio, chiaramente emergenti dai dati disponibili dagli istruttori al momento della partenza, ma non adeguatamente valutati dai medesimi.

In particolare,

- a) si è visto che **il pendio da risalire era particolarmente ripido** (da 35 a 40 gradi per il perito e da 30 a 35 gradi per il CT della difesa); in tale valutazione non si deve però comprendere solo l'inclinazione del pendio nel punto esatto del tracciato percorso dal gruppo di scialpinisti, come sostenuto dalle difese e dal loro consulente tecnico, ma l'inclinazione generale dell'anfiteatro, allo scopo di valutare la possibilità di distacchi valanghivi nel complesso della zona percorsa e non solo nel punto esatto percorso dagli scialpinisti (e rilevato dalla traccia GPS);
- b) **l'anfiteatro era già stato percorso in precedenza da ben due fenomeni valanghivi di notevole entità**, oltre che da numerosi distacchi di minori dimensioni, uno dei quali (la c.d. valanga "a pera") osservato dal gruppo di scialpinisti dal lago Chamolé proprio prima della risalita del pendio ed erroneamente interpretato dagli odierni imputati come fenomeno di stabilizzazione del manto nevoso;



- c) **le temperature erano piuttosto alte rispetto alla media stagionale** (era previsto lo zero termico 2000-2800 mt.), e ciò avrebbe potuto creare le condizioni favorevoli per distacchi nevosi, anche di ingenti dimensioni;
- d) **il rigelo notturno era da considerarsi come prevedibilmente scarso** a causa della persistente e diffusa copertura nuvolosa notturna, proseguita nel corso della mattina del 7.4.2018, ed anche tale condizione avrebbe potuto favorire distacchi nevosi;
- e) **il bollettino valanghe evidenziava chiaramente il pericolo di valanghe spontanee nel corso della giornata**, in quanto menzionava espressamente il pericolo di “attività valanghiva spontanea in aumento nelle ore più calde della giornata”, in particolare dai pendii ripidi (proprio come quello percorso) e soprattutto nelle aree interessate da innevamento recente (proprio sulla località era nevicato appena due giorni prima);
- f) **le condizioni generali del manto nevoso erano conosciute come notoriamente fragili**, per il fenomeno di strati deboli persistenti, come già si è detto, presenti in particolare sull'intero comprensorio di Pila.

Le difese degli imputati hanno inoltre molto insistito sulla correttezza della scelta del percorso verso il rifugio A        argomentando sui maggiori rischi che il gruppo avrebbe dovuto affrontare se avesse raggiunto il rifugio attraverso percorsi alternativi, quali la risalita del vallone di Comboé o il passaggio del Col Replan o ancora transitando dal Col Plan Fenetre.

Tale prospettiva, su cui la difesa ha molto insistito, è profondamente errata.

Qui non si tratta di effettuare una valutazione comparativa dei percorsi e di scegliere il migliore o quello ritenuto meno rischioso, posto che il raggiungimento del rifugio A        non era una meta da doversi raggiungere ad ogni costo, quasi che fosse un obiettivo militare, poiché l'attività intrapresa era una semplice escursione scialpinistica ovviamente differibile o rinunciabile




in qualsiasi momento. La tutela dell'incolumità fisica dei partecipanti, specie ove si tratti di allievi, cioè di sportivi o amatori della specialità ancora non completamente formati, è il valore fondamentale al quale deve tendere ogni valutazione o scelta che un istruttore è chiamato a compiere; quindi, egli (ed in questo senso si può parlare di agente modello) dovrà attentamente valutare i fattori di rischio per ciascuno dei percorsi alternativi e, ove la prudente valutazione del rischio medesimo lo imponga, giungere alla conclusione di interrompere l'itinerario e di ritornare al punto di partenza, senza esporre a rischi gli allievi dei quali è responsabile; ciò che invece non dovrà mai fare è proprio quello di selezionare il percorso "migliore" tra quelli praticabili, come invece sostenuto dalle difese, per la semplice ragione che le condizioni meteorologiche e nivologiche ben possono portare alla ragionevole conclusione di sconsigliare su quella località ed in quel giorno di intraprendere l'itinerario scialpinistico precedentemente scelto o addirittura qualsiasi itinerario.

Come vedremo, l'omessa considerazione di tali fattori di rischio non sono state le uniche imprudenze del gruppo di istruttori, odierni imputati. Essi hanno deciso comunque ed unanimemente di intraprendere l'itinerario, nonostante, come vedremo tra un attimo, il numero dei partecipanti fosse eccessivo, l'ora prescelta per la partenza fosse ormai tarda e avessero fatto affidamento, per la conoscenza dei luoghi, unicamente a pubblicazioni di settore o all'esperienza personale di taluno degli istruttori risalente a molti anni prima, allorché questi aveva fatto il servizio militare in Valle d'Aosta, senza acquisire alcuna informazione presso guide locali o altri soggetti esperti conoscitori dei luoghi e facilmente contattabili dagli stessi imputati (quali ad es. le guide locali del CAI di Aosta).

## **5.2. Il numero dei partecipanti.**

Come si è detto, la pratica scialpinistica non è codificata e non è dato rinvenire linee guida utili per il corretto e sicuro esercizio di tale pratica sportiva.



Ne consegue che, se appare chiara ed intuitiva la regola di esperienza tendente a limitare il numero dei partecipanti a poche unità per evitare un eccessivo sovraccarico del manto nevoso ed il conseguente rischio di distacco di valanghe, è ben difficile stabilire quale sia il numero massimo di partecipanti e ancora più difficile stabilire quale sia il numero di partecipanti superato il quale possa profilarsi la responsabilità colposa del loro accompagnatore o, come nel caso in esame, dei loro istruttori.

Si potrà facilmente convenire, come punto di partenza, che il (ridotto) numero dei partecipanti varierà in ragione non solo del grado di difficoltà dell'itinerario prescelto e dell'acclività dei pendii da affrontare, ma anche in funzione delle condizioni meteorologiche e nivologiche presenti al momento della partenza e durante lo svolgimento del percorso.

Già si è detto, in proposito, che le condizioni meteorologiche e nivologiche non consentivano di affrontare con la dovuta tranquillità e sicurezza l'itinerario prescelto verso il rifugio Arbolle, e che le temperature piuttosto alte per la stagione e la particolare acclività del pendio avrebbero dovuto quanto meno sconsigliare di affrontare la risalita dell'anfiteatro soprastante il lago Chamolé.

Ciò nonostante, gli odierni imputati hanno deciso di affrontare ugualmente la risalita dell'erto pendio che dal lago Chamolé conduce al colle omonimo, con l'unica precauzione, da loro giudicata adeguata e sufficiente, di procedere nella salita per gruppi distanziati di 2 o 3 scialpinisti, distanziati tra loro.

In realtà, come emerge dalle deposizioni, il distanziamento tra i gruppi e tra i singoli partecipanti era minimo, ad appena 4 o 5 metri l'uno dall'altro (cfr. verbali di interrogatorio M            l e G            , 17.5.2018) e per di più i singoli scialpinisti erano costretti per fronteggiare la pendenza molto elevata ad eseguire le c.d. inversioni, che comportano la risalita in diagonale del pendio con virate più o meno frequenti e con andamento a zig-zag allo scopo di evitare lo scivolamento all'indietro.





Tale manovra di virata sollecita ancora di più il manto nevoso, comportando un sovraccarico aggiuntivo rispetto al semplice transito in salita del singolo scialpinista.

Dunque, la misura precauzionale del distanziamento si è ridotta nel caso in esame al transito di ben 20 scialpinisti ed un ciaspolatore (il cui passaggio comporta un sovraccarico ben più marcato rispetto ad un singolo scialpinista) semplicemente ripartiti a gruppi di 2-3 sportivi ad una distanza di soli 4 o 5 metri un gruppo dall'altro.

Il distanziamento ipotizzato come sufficientemente sicuro dal perito C [redacted] è diverso e ben più prudente: egli ritiene che, per raggiungere in sicurezza il colle Chamolé (oltre all'adozione di ulteriori misure, quali ad es. l'orario di partenza, su cui si dirà), ciascun scialpinista avrebbe dovuto risalire individualmente la traccia dal lago Chamolé fino al colle omonimo prima della partenza dello scialpinista successivo, assicurando un distanziamento non solo spaziale ma anche temporale di circa 45 minuti primi l'uno dall'altro.

Queste le parole del perito: *"La salita al colle di Chamolé dal lago si sviluppa all'interno di un grosso anfiteatro, per cui in caso di valanga tutto il pendio viene interessato dalla stessa. La logica sarebbe di salire uno alla volta, in modo da limitare il rischio, ma trattandosi di un gruppo grosso, questa strategia non poteva essere utilizzata, in quanto avrebbe tardato di troppe ore la salita di tutto il gruppo ritardando ulteriormente la salita dell'ultimo, esponendolo a un ulteriore rialzo termico. Bisogna tenere conto che la salita al colle di Chamolé dal lago richiede circa 45 minuti di media, salendo uno alla volta ci sarebbero voluti almeno  $45 \cdot 21 \text{ pax} = 945 \text{ minuti}$  (più di 15 ore)"* (cfr. perizia C [redacted], pag. 27).

In conclusione, anche ritenendo l'indicazione del perito eccessivamente prudente o di difficile praticabilità, ben si può convenire, all'opposto, eccessivamente imprudente risalire a gruppi di 2-3 sportivi distanziati di soli 4 o 5 metri un gruppo dall'altro.



Tra l'altro la scelta intrapresa ha avuto quale conseguenza di distanziare gli scialpinisti lungo una colonna di oltre 50 metri lineari che ha inevitabilmente determinato un complessivo sovraccarico dell'intero pendio, di per sé già instabile, che il gruppo stava percorrendo.

Il distanziamento praticato su iniziativa degli istruttori è dunque risultato largamente insufficiente ad evitare il sovraccarico del manto nevoso nel tratto interessato dal passaggio degli scialpinisti e tale scelta può pertanto essere valutata in termini di inadeguatezza e di imprudenza.

### 5.3. La scelta dell'orario di partenza.

Come si è visto, gli istruttori avevano individuato in precedenza il punto di partenza della gita nel piazzale di arrivo della seggiovia Chamolé a quota mt. 2309.

L'ora di partenza effettiva è collocata dal teste M [redacted] tra le ore 9,30 e le 10 (teste M/ [redacted] I, trascr. pag. 6) e dal teste B [redacted] tra le 9,30 e le 9,40 (cfr. teste B. [redacted], trascr. pag. 26). L'imputato L [redacted] colloca l'arrivo del gruppo sul piazzale superiore della seggiovia intorno alle 9 (L [redacted], trascr. ud. 4.12.2020, pag. 19).

Il teste VI [redacted], che ha partecipato alle operazioni di soccorso, ha riferito che l'allarme è giunto alle ore 10:58 e ritiene attendibilmente che la valanga si sia distaccata pochi minuti prima.

Il percorso intrapreso dagli scialpinisti, come si è visto, si diparte dal piazzale di arrivo della seggiovia Chamolé della stazione sciistica di Pila lungo il sentiero semi-pianeggiante estivo che conduce al lago omonimo e che, in sede di sopralluogo giudiziario, è stato percorso (senza copertura nevosa) in circa 15 minuti. Dal lago fino al colle Chamolé, il perito ha stimato un tempo medio di risalita di circa 45 minuti (cfr. perizia C [redacted], pag. 27).

E' altresì emerso in corso di istruttoria che il gruppo ha fatto una sosta di durata imprecisata in prossimità del lago per dare modo agli istruttori di esaminare una valanga "a pera" distaccatasi in prossimità del lago e per



valutare le condizioni del manto nevoso nel tratto soprastante il lago in direzione del colle Chamolé.

Nel tentativo di ordinare tali dati non sempre collimanti, è possibile stabilire con buona approssimazione che il gruppo sia partito dalla stazione di arrivo della seggiovia Chamolé tra le 9,30 e le 10, abbia raggiunto il lago non oltre le ore 10-10,15 e, dopo una sosta di alcuni minuti, tra le 10,15 e le 10,25 abbia iniziato la risalita in direzione del colle.

Il primo gruppo ha quindi raggiunto la sella prossima al colle (che si trova ad una quota più bassa rispetto al colle vero e proprio e che è dunque ipotizzabile che venga raggiunta in un tempo inferiore a quello di 45 minuti primi stimato dal perito) pochi minuti prima delle 11, quando si è verificato il distacco della valanga.

Così riassunte le emergenze istruttorie relative ai tempi di partenza e di avvicinamento al colle Chamolé, occorre ora verificare se la scelta dell'orario di partenza fosse adeguato in considerazione dell'esposizione dell'anfiteatro, nonché delle condizioni meteorologiche e nivologiche complessive.

Come si è visto, il 7.4.2018 si presentava come una giornata più calda rispetto alla media stagionale e il rigelo notturno era risultato piuttosto limitato a causa della persistente copertura nuvolosa proseguita anche nel corso della mattina. Inoltre, come già detto, il bollettino valanghe segnalava per quella giornata neve bagnata e pericolo di distacco di masse nevose in aumento nel corso delle ore centrali della giornata.

Sulla base di tali condizioni, il perito ritiene condivisibilmente che, per percorrere in sicurezza l'itinerario prescelto dagli odierni imputati, sarebbe stato più prudente partire intorno alle ore 6 antimeridiane da Pila (dunque, non dalla stazione di arrivo della seggiovia Chamolé, chiusa a quell'ora, ma dal parcheggio della località sciistica, posto ad una quota inferiore, a circa 1800 mt. di dislivello) per raggiungere il colle Chamolé non oltre le ore 9 antimeridiane (cfr. perizia C(      ), pag. 29).



La maggior parte del gruppo, invece, pochi minuti prima delle ore 11 si trovava ancora in fase di risalita dell'anfiteatro in direzione del colle Chamolé, con un ritardo di circa due ore rispetto alla tempistica di arrivo in condizioni di sicurezza indicati dal perito nominato dal GIP.

Il CT della difesa ha ritenuto che l'orario prescelto fosse corretto, considerando che gli orari indicati dal perito fossero quelli propri dell'ora legale, ma che, in realtà, l'ora solare anticipava di un'ora l'arrivo degli scialpinisti al colle Chamolé, i quali sarebbero allora giunti alle ore 10 (ora solare) e non alle 11 (ora legale). Oltre a ciò, l'ora effettiva di Pila – collocata all'incirca a metà tra il meridiano di Roma (ora italiana) e il meridiano di Greenwich (ora britannica) – è anticipata di circa 30 minuti primi rispetto al meridiano di Roma. Dunque, il gruppo sarebbe arrivato, ad avviso del CT, sul colle Chamolé intorno alle ore 9,30 (ora effettiva).

Il CT, dunque, non formula osservazioni sulla correttezza degli orari indicati dal perito del GIP per percorrere in sicurezza l'itinerario prescelto (e quindi non contesta che l'orario migliore e più sicuro di arrivo sarebbe stato le ore 9 antimeridiane), ma ritiene che il gruppo di scialpinisti abbia sostanzialmente orientato le proprie scelte tenendo conto dell'orario di arrivo testé indicato (se parametrato all'ora solare e non a quella legale).

Tale opinione è però insostenibile.

In primo luogo, non considera che nel momento in cui si è distaccata la valanga (e dunque alle ore 11 ora legale secondo il perito o alle 9,30 ora effettiva secondo il CT) solo il primo gruppo di alcuni scialpinisti aveva già raggiunto il colle, mentre gli altri stavano ancora intraprendendo l'ascesa verso il colle ed avrebbero impiegato un tempo aggiuntivo più che apprezzabile per giungere sul colle, comunque non circoscrivibile in pochi minuti. Di conseguenza, è erroneo stabilire che l'ascesa verso il colle Chamolé si fosse già conclusa al momento del distacco della valanga.

In secondo luogo, il calcolo dell'ora effettiva di Pila è del tutto empirico e sconta un margine di imprecisione troppo elevato (secondo il CT, Pila si

troverebbe “all’incirca” a metà tra Roma e Greenwich), e dunque tale da ritenerlo inattendibile, posto che l’anticipazione di 30 minuti primi risulta una valutazione personale ed approssimativa del CT, non fondata su emergenze scientifiche (che non vengono neppure citate).

Ma ciò che costituisce una dirimente smentita dell’opinione espressa dal CT delle difese è in realtà fornita dagli orari stabiliti dal perito del GIP per una partenza in condizioni di sicurezza: poiché egli ragiona sempre secondo l’orario ufficiale e vigente il giorno della valanga, quando indica nelle ore 6 antimeridiane l’orario di partenza e nelle ore 9 antimeridiane l’orario di arrivo sul colle Chamolé si riferisce sempre e soltanto all’ora vigente, vale a dire l’ora legale (spostata, come noto, di un’ora in avanti rispetto all’ora solare).

Dunque, il gruppo, per affrontare in sicurezza l’ascesa al colle Chamolé, avrebbe dovuto partire alle ore 6 (o se si preferisce, alle ore 5 ora solare) e raggiungerlo non oltre le ore 9 (ore 8 ora solare).

Nella migliore delle ipotesi – quella di arrivo alle ore 9,30, da intendersi quale ora effettiva, come indicato dal CT C. – sconta dunque, in ogni caso, di un ritardo non inferiore a 90 minuti (e verosimilmente superiore, posto che a quell’ora non tutti gli scialpinisti avevano terminato l’ascensione al colle), da reputarsi eccessivo rispetto alle condizioni meteorologiche e nivologiche conosciute.

In conclusione, la scelta di attendere l’orario di apertura della seggiovia Chamolé si è rivelata imprudente: ciò ha sì consentito di portare il gruppo velocemente ad una quota molto più elevata di quella ove era situato il parcheggio delle autovetture, ma ha determinato un ritardo nella partenza non inferiore a ben 90 minuti (e verosimilmente superiore, come si è detto), rispetto a quello indicato come adeguato e prudente dal perito nominato dal GIP del Tribunale.

Tale ritardo, purtroppo, è stato una delle gravi imprudenze attribuibili agli odierni imputati.

#### 5.4. La mancata assunzione di adeguate informazioni da professionisti esperti del luogo.

Ulteriore profilo di colpa (generica) ascritto dal PM a tutti gli odierni imputati è costituito dall'aver scelto un itinerario scialpinistico senza assumere adeguate informazioni da professionisti esperti del luogo.

L. V., per lo studio del percorso, ha riferito, nel corso del suo esame svolto all'udienza del 4.12.2020, di avere scelto l'escursione al Monte Emilius (da lui personalmente mai intrapresa in precedenza) dopo avere consultato talune pubblicazioni specialistiche reperibili sia sulla rete *internet*, quali, tra le altre, il sito [www.gulliver.it](http://www.gulliver.it), sia su guide cartacee o tratte da un articolo della rivista "Alp" del gennaio 2010 o ancora da cartografia con dettaglio 1:25000.

Su specifica domanda del PM, l'imputato ha dichiarato di non avere assunto informazioni da guide alpine o altre persone del luogo in grado di fornire informazioni più specifiche e dettagliate.

Solo per le questioni logistiche, L. ha asserito di avere incaricato l'istruttore G. I. di contattare il gestore del rifugio, ma *"senza nessuna richiesta di consiglio ... anche perché non ci trovavamo di fronte ad un professionista della montagna"*, ma di fronte ad un semplice gestore (cfr. esame L., ud. 4.12.2020, pag. 17).

Dal canto suo, A. [A], all'udienza del 4.12.2020, ha asserito di non avere contattato guide locali del CAI di Aosta per assumere informazioni sull'itinerario che intendevano intraprendere, ma di avere consultato le guide scritte dai professionisti della zona, quali il volume "Orizzonti Bianchi", edito da Martini Multimedia Editore (cfr. esame A., ud. 4.12.2020, pag. 5-6).

Quindi, l'unica fonte direttamente interpellata dagli organizzatori prima della partenza è stato il gestore del rifugio A., identificata in I.

V., sentita come testimone all'udienza del 25.9.2020.

La donna riferiva di essere stata contattata da G. Le circa 3 o 4 volte, a partire dal febbraio 2018; su sua richiesta, asseriva che era disponibile

ad una apertura straordinaria del rifugio (normalmente chiuso nella stagione invernale) per una notte e ad ospitare il gruppo di scialpinisti; si informava altresì sul percorso che il gruppo avrebbe seguito per raggiungere il rifugio.

Udito che la comitiva sarebbe passata dal Colle Chamolé, la L... ricorda di avere sconsigliato G... I dall'intraprendere quell'itinerario di avvicinamento perché dovevano attraversare un *"pendio sottoposto a distacco di valanghe"*; aggiungeva di non averlo mai percorso durante il periodo invernale e di non avere visto molte persone transitarvi, ma comunque di essersi rimessa alle decisioni del gruppo perché G... le aveva riferito che la comitiva era accompagnata da guide, mentre lei stessa non era particolarmente esperta di montagna, ma era soltanto il gestore del rifugio (cfr. trascr. ud. 25.9.2020, pagg. 31-32).

La teste riferiva altresì di avere inviato un SMS al recapito telefonico di cui disponeva per contattare il gruppo con il seguente testo: *"buongiorno Leopoldo, ... a Pila ieri sono scesi 40 centimetri di neve nuova. Le guide consigliano di affrontare il canale di accesso al rifugio del Comboé preferibilmente non oltre le 14"* (cfr. trascr. ud. 25.9.2020, pag. 34)

Riferiva infine di avere avuto un ultimo contatto telefonico intorno alle ore 7,30 del mattino del 7.4.2018 e di avere fornito ulteriori informazioni sul punto più adatto per parcheggiare le autovetture: però *"...secondo me non ci capivamo molto quella mattina al telefono perché lui mi diceva delle cose ed io gli rispondevo in altro modo"*, come se l'interlocutore non si capisse o non avesse esatta conoscenza dei luoghi e dei percorsi (cfr. trascr. ud. 25.9.2020, pag. 35).

Da tali elementi, si può concludere che ogni indicazione fornita dal gestore del rifugio, anche quando riferita come appresa da guide locali, sia stata ampiamente disattesa dal gruppo degli istruttori del CAI, sulla base della semplice considerazione che il gestore non era una guida e poteva fornire indicazioni attendibili solo sotto il profilo della logistica e non anche per quanto riguardava la scelta dei percorsi di avvicinamento al rifugio.



In realtà, se è un dato acquisito che il gestore del rifugio non è necessariamente una guida alpina (e comunque non lo era nel caso in esame), la negligente sottovalutazione delle sue indicazioni appare evidente, posto che, sebbene non guida, il gestore è comunque un professionista abituato a lavorare in quella particolare località montana ed è sempre certamente in grado di fornire indicazioni attendibili ed aggiornate quanto meno sulle modalità e sui percorsi di avvicinamento al rifugio gestito dal medesimo.

Per quanto concerne ancora le indicazioni generali relative al percorso di avvicinamento al rifugio A' , il teste VI all'udienza del 19.6.2020 ha escluso che la risalita in direzione del colle Chamolé sia un percorso che viene abitualmente intrapreso dalle guide locali, perché viene preferito un tracciato scialpinistico esterno all'anfiteatro ove è avvenuto il distacco.

In conclusione, la raccolta dei dati essenziali per la necessaria conoscenza dei tracciati e dei possibili rischi è avvenuta esclusivamente sulla base di pubblicazioni specialistiche.

Ciò costituisce sicuramente un bagaglio di conoscenze di buon livello, ma da considerarsi solo preliminare e suscettibile di doverosa integrazione con fonti di conoscenza diretta ed aggiornata dei luoghi, che, nel caso in esame, non sono state invece consultate, sebbene la partecipazione ad un'associazione di carattere nazionale quale il CAI avrebbe con facilità permesso agli odierni imputati di acquisire l'opinione di guide locali o quanto meno di persone a conoscenza dei luoghi, ad esempio tra gli aderenti alla locale sezione aostana dello stesso CAI.

L'acquisizione di notizie da fonti dirette avrebbe dunque permesso di evitare taluni errori di valutazione che sono stati effettuati nella scelta del percorso e nella valutazione dei fattori climatici e nivologici specifici della località interessata dall'evento valanghivo, quali le due precedenti valanghe del 2009 e del 2013 e la presenza sul manto nevoso di strati deboli persistenti, caratteristici dell'intero comprensorio di Pila. Nello stesso modo, si sarebbe



potuta acquisire la preziosa informazione che le guide alpine prediligono raggiungere il colle Chamolé attraverso un percorso alternativo che consente di evitare l'attraversamento in salita dell'anfiteatro, proprio allo scopo di scongiurare il pericolo di distacco di possibili carichi nevosi instabili.

Risulta poi di particolare negligenza la sottovalutazione delle informazioni fornite dal gestore del rifugio A . E' vero che non si tratta di una guida alpina, né la giovane L. è solita praticare sport invernali in alta montagna, ma è comunque una fonte qualificata in quanto svolge la sua attività professionale stabilmente sulla località ed è in grado di fornire utili indicazioni quanto meno per raggiungere il rifugio dalla stessa gestito, atteso che fa parte essenziale della propria attività permettere ai clienti di raggiungere in sicurezza la struttura.

Tutto ciò non è stato fatto ed il gruppo, sotto la guida degli istruttori, odierni imputati, si è avviato per la via in quel momento più pericolosa, esponendo tutti i partecipanti a pericolo di vita.

#### **6. La riferibilità soggettiva.**

Nei paragrafi precedenti, si è visto che i sei imputati, nelle rispettive qualità, si sono posti alla guida di un gruppo di allievi frequentanti un corso di scialpinismo avanzato organizzato dalle sezioni di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna e Rimini del Club Alpino Italiano (CAI).

A capo del gruppo, in qualità di direttore del corso, si trovava pacificamente L. Vi , istruttore nazionale di scialpinismo del CAI dal 1997.

Egli stesso, nel corso del suo esame svolto all'udienza del 4.12.2020 (cfr. trascr., pagg. 14-15), ha riferito che era il direttore del corso e solo lui assumeva ogni decisione in merito alla scelta del percorso; ha aggiunto che, anche in ragione di pregressi e risalenti rapporti reciproci di stima e di amicizia, gli altri istruttori erano coinvolti nelle decisioni relative all'andamento dell'escursione e ne condividevano di fatto le scelte, ma, per adoperare le parole dello stesso L. , *“la collegialità ... per fare un*

*paragone, per carità, ma la collegialità dei vescovi ... non esiste, è il Papa - no? - che decide"* (cfr. ud. 4.12.2020, trascr. pag. 15).

Se è indubbiamente vero che l'organizzazione rigidamente gerarchica del CAI colloca al vertice di ogni escursione un responsabile, denominato direttore, in materia di accertamento della responsabilità per colpa non è però possibile arrestarsi al semplice dato formale dell'esistenza di un rapporto di stretta gerarchia per escludere ogni responsabilità degli altri istruttori eventualmente presenti, quando, in ragione del caso concreto, emergano elementi dai quali risulti che essi abbiano contribuito fattivamente e cooperato nella formazione del processo decisionale che ha condotto alla verifica dell'evento avverso.

Ed è esattamente quello che è accaduto nel caso in esame.

Il gruppo non era di fatto guidato da un unico soggetto, indicato formalmente dal CAI quale direttore, posto che gli altri cinque istruttori, odierni imputati, risultano avere partecipato concretamente nella formazione del processo decisionale, contribuendo fattivamente alle singole scelte operative e pertanto assumendosi di fatto la responsabilità per le stesse.

I reali rapporti interni al gruppo "dirigente" degli istruttori sono ben rappresentati da quanto riferito da A I A nel corso del suo esame, durante il quale emerge il quadro complessivo dei rapporti tra gli odierni imputati. Tra costoro, infatti, non vi era affatto alcun reale rapporto gerarchico in forza del quale L. disponeva e gli altri si limitavano ad eseguire. Per ammissione dello stesso A , la scelta della destinazione finale per quel giorno fu presa da tutti gli istruttori (cfr. ud. 4.12.2020, trascr. pagg. 10-11: "*quel giorno lì, c'erano 4/5 alternative... di solito si propone, poi si valuta un po' fra tutti*") e normalmente le decisioni erano assunte dagli istruttori "*praticamente coinvolgendo tutti, razionalmente si valutava tutti*" (cfr. ud. 4.12.2020, trascr. pag. 12) e ancora: "*ognuno dice il suo parere, poi si valuta*" tutti insieme (ud. 4.12.2020, trascr. pagg. 11).



A ben vedere, nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al PM, L. V non aveva avuto una visione così verticistica e gerarchica delle decisioni in merito al corso, in quanto dalle dichiarazioni da lui stesso resa dinanzi al PM – assai significativamente – emerge che ogni scelta risulta assunta da un gruppo e non da lui soltanto come unico decisore (ad esempio: “...abbiamo consultato il sito Gulliver ...abbiamo escluso il vallone di Comboé in quanto più lungo ... abbiamo considerato il numero dei partecipanti adeguato ... avevamo scelto il margine sinistro dell'anfiteatro...”).

Durante il suo interrogatorio, anche M. P attribuisce al gruppo degli istruttori le decisioni di fondo ed anche le singole scelte operative: “sono sempre stata tenuta al corrente dagli altri istruttori e siccome concordavo sulle loro valutazioni non ho mai eccepito nulla”. Ed ancora: “...abbiamo valutato che il manto nevoso era già stabile da due giorni...abbiamo escluso il vallone di Comboé ... abbiamo considerato il numero adeguato”.

Che le decisioni fossero di fatto assunte collettivamente ed all'unanimità emerge con chiarezza anche dagli interrogatori svolti, sempre dinanzi al PM, da M. M: ad esempio: “abbiamo valutato che era una valanga a pera ed abbiamo considerato che la neve dunque si fosse già assestata”), L. Gi (“...abbiamo valutato che la neve era dura e quindi portante”) e G. L (“...in quella serata avevamo deciso che saremmo andati in Valle d'Aosta e volevamo fare la salita al Monte Emilius ... si è deciso che la gita si sarebbe fatta ... abbiamo valutato il percorso del Col Replan ma sapevamo che la discesa sarebbe stata più rischiosa vista la nevicata”).

In definitiva, tutte le decisioni erano di fatto assunte collettivamente ed unanimemente da tutti gli istruttori, i quali hanno pure ammesso, nel corso degli interrogatori, di avere partecipato alle decisioni e di averle espressamente condivise.

Ciò è peraltro coerente con i numerosi e pregressi rapporti intercorsi tra gli imputati durante precedenti escursioni svolte nel corso degli anni e con il

clima di fiducia e stima reciproca instauratosi per effetto della ripetuta frequentazione in ambiente di alta montagna.

Anche i singoli istruttori, pertanto, e non solo il direttore del corso, si sono di fatto assunti la responsabilità, anche penale, per le decisioni intraprese e, dunque, anche per l'eventuale esito infausto dell'escursione.

#### **7. La qualificazione giuridica.**

Come si è detto sopra, tutti gli imputati debbono rispondere di omicidio colposo plurimo e di valanga colposa, come da imputazione.

**7.1.** Per quanto concerne l'accusa di omicidio colposo, va in primo luogo affermato che nel corso del dibattimento è stata raggiunta la prova che il distacco della valanga è stato causato, sul piano eziologico, dal sovraccarico determinato dal passaggio di un numero eccessivo di scialpinisti su un pendio particolarmente acclive, coperto da un manto nevoso già instabile per le condizioni ambientali, meteorologiche e nivologiche già evidenziate nei precedenti paragrafi.

Sul piano causale, proprio dell'elemento oggettivo del reato di omicidio colposo, si è dunque raggiunta la prova che dalle scelte degli odierni imputati di transitare sul percorso prescelto è derivata quale conseguenza diretta il distacco della valanga nella quale sono rimasti uccisi Bl... R... e D... O... C.

Sul piano dell'elemento soggettivo della colpa, nel dibattimento è emerso che tutti gli imputati hanno condotto un gruppo di scialpinisti, non particolarmente esperti ed ancora in fase di apprendimento della pratica sportiva, lungo un itinerario oggettivamente rischioso per l'elevata acclività del pendio e per lo stato del manto nevoso, senza valutare adeguatamente le previsioni meteorologiche (che evidenziava un rialzo termico superiore alla media stagionale soprattutto nelle ore centrali della giornata) ed in particolare il bollettino valanghe (che evidenziava in modo espreso il pericolo di distacchi sui pendii più ripidi e proprio dove nei giorni precedenti era nevicato), senza

assumere informazioni presso guide locali o altre persone esperte del luogo (e dunque ponendosi nella condizione di ignorare l'esistenza di gravi situazioni locali di rischio, tra cui la presenza di strati nevosi particolarmente instabili, dovuti alla particolare conformazione dei pendii ed alla loro esposizione ai raggi solari), senza prendere in alcuna considerazione le raccomandazioni fornite dal gestore del rifugio A1, sbrigativamente ritenute non degne di valutazione perché non provenienti da una guida alpina, ed ancora ponendosi alla guida di un gruppo eccessivamente numeroso e non adeguatamente distanziato (e provocando così un sovraccarico eccessivo del manto nevoso già particolarmente instabile) con partenza in ora eccessivamente tarda in una giornata più calda rispetto alla media stagionale in condizioni meteorologiche nuvolose che avevano ostacolato il naturale rigelo notturno e la conseguente formazione quantomeno di uno strato nevoso superficiale compatto.

Va in proposito rammentato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9665/1991) ha confermato la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo di un maestro che, durante lo svolgimento di un corso di sci fuori pista, aveva accompagnato gli allievi in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe ed alcuni di tali allievi erano poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall'anticima di un monte, sul presupposto giuridico che **gli insegnanti sono tenuti a vigilare sull'incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida**. Tale obbligo trova il suo fondamento nell'uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogni qualvolta si stipula un contratto, anche verbale o di natura gratuita, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo ed al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento nell'art. 2043 cod. civ. che impone di non provocare danni ingiusti.

Da ciò può in conclusione trarsi la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità degli odierni imputati in ordine al delitto di omicidio colposo plurimo.



7.2. Per quanto concerne l'accusa di disastro colposo, va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14263/2018; v. anche Cass. n. 58349/2018; Cass. n. 12631/2018; Cass. n. 45836/2017; Cass. n. 14859/2015; Cass. n. 13947/2008), ai fini della configurabilità di tale delitto, costituente un reato di pericolo astratto, va accertata l'offensività in concreto del fatto, verificando, con giudizio *ex ante*, se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell'espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone. Seguendo tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di due sciatori che, usciti dalla pista battuta in violazione di uno specifico divieto previsto da un regolamento regionale, avevano provocato tre valanghe di *cospicua portata*, ritenendo irrilevante che il versante in cui si era prodotta la valanga non fosse antropizzato, non potendosi escludere la possibilità di danni ad altre persone che avessero impegnato il pendio fuori pista sciando o passeggiando.

Ed ancora, il delitto di disastro colposo innominato, in ossequio al principio di offensività da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. n. 46876/2019).

Nel caso in esame, il perito designato dal GIP del Tribunale ha stabilito che la valanga distaccatasi il 7.4.2018, intorno alle ore 10,50 AM, ad una quota di mt. 2616 (a poca distanza dal Colle Chamolé) **aveva una larghezza massima di mt. 200 e una lunghezza massima di mt. lineari 570; si è sviluppata percorrendo un dislivello di circa mt. 300 e si è arrestata a circa mt. 2328 di quota** (cfr. perizia Cc , pag. 4).

Sul piano dell'elemento materiale del reato, costituito dalle proporzioni del fenomeno valanghivo, si osserva che il distacco nevoso è stato davvero

imponente e di proporzioni straordinarie, posto che il fronte di distacco è risultato di lunghezza pari a 200 mt. lineari e la massa nevosa ha percorso ben 570 mt. lineari prima di arrestarsi ad una quota inferiore di 300 mt. di dislivello dal punto di partenza.

La violenza del distacco è stata di tale forza ed intensità da travolgere e trascinare a valle almeno sette scialpinisti, due dei quali deceduti nella caduta: trattasi di M<sup>...</sup> L<sup>...</sup> (ferito ad una caviglia), L<sup>...</sup> V<sup>...</sup>, BI<sup>...</sup> R<sup>...</sup> (deceduto), DA<sup>...</sup> O<sup>...</sup> C<sup>...</sup> (deceduto), MC<sup>...</sup> I<sup>...</sup> L<sup>...</sup> LI<sup>...</sup> A<sup>...</sup> Gi<sup>...</sup> e M<sup>...</sup> M<sup>...</sup> in quel momento ancora impegnati nella salita.

L'imponenza del fenomeno valanghivo, per la sua estensione e per i suoi effetti, ha certamente comportato il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che ha realmente esposto a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo non solo gli scialpinisti condotti dagli istruttori del CAI, ma un numero indeterminato di persone, che in quel momento avrebbero potuto percorrere la base dell'anfiteatro in cui si è verificato il distacco e segnatamente il sentiero che costeggia la sponda settentrionale del lago Chamolé.

In conclusione, il Tribunale ritiene che sussista la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli odierni imputati, nelle rispettive qualità, si siano resi responsabili dei delitti di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo, loro ascritti nell'imputazione riportata in epigrafe.

#### **8. Il trattamento sanzionatorio.**

Passando al trattamento sanzionatorio, nella determinazione della pena soccorrono, come noto, i parametri di commisurazione stabiliti dall'art. 133 c.p.

Tra di essi, nel caso in esame, assumono particolare rilievo:

- la gravità del danno cagionato alle persone offese dal reato, da valutarsi nel massimo grado, avendo la condotta colposa degli imputati



addirittura determinato la morte di due uomini ed il ferimento di un terzo;

- il grado della colpa, da valutarsi in modo elevato, poiché è emersa la prova inconfutabile che essi hanno guidato un gruppo di scialpinisti, non particolarmente esperti ed ancora in fase di apprendimento della pratica sportiva, lungo un itinerario oggettivamente rischioso per l'elevata acclività del pendio e per lo stato del manto nevoso, senza valutare adeguatamente le previsioni meteorologiche ed in particolare il bollettino valanghe, senza assumere informazioni presso guide locali o altre persone esperte del luogo e senza prendere in alcuna considerazione le raccomandazioni fornite dal gestore del rifugio Arbolle, sbrigativamente ritenute non degne di valutazione perché non provenienti da una guida alpina, ed ancora ponendosi alla guida di un gruppo eccessivamente numeroso e non adeguatamente distanziato, con partenza in ora eccessivamente tarda in una giornata più calda rispetto alla media stagionale in condizioni meteorologiche nuvolose che avevano ostacolato il naturale rigelo notturno e la conseguente formazione quantomeno di uno strato nevoso superficiale compatto.

Tali gravissime leggerezze ed imprudenze conducono ad un giudizio di particolare riprovazione delle condotte poste in essere dagli odierni imputati ed impongono di individuare la pena base in misura non coincidente e comunque superiore al minimo edittale stabilito per il più grave reato di cui all'art. 449 c.p., stabilito in anni uno di reclusione.

Oltre a ciò, si deve sottolineare la maggiore gravità della condotta colposa di I A V, risultato il coordinatore degli altri istruttori presenti e dunque colui che, nella situazione data, per primo aveva il dovere di evitare il verificarsi di sinistri avversi.

Di conseguenza, tenuto conto dei parametri di commisurazione della pena sopra descritti, si stima congrua nei confronti di L. Vit la pena base di anni due di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 449 c.p., da



diminuirsi per effetto della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno in favore delle persone danneggiate dal reato ad anni uno e mesi quattro di reclusione e da aumentarsi di mesi quattro di reclusione per ciascuno dei due reati di omicidio colposo contestati al capo 1) di imputazione (per i quali è ravvisabile il concorso formale *ex art. 81 comma 1 c.p.* con il delitto di disastro colposo), portando così la pena finale ad anni due di reclusione.

Per quanto riguarda i restanti imputati A. [A], G. L. [L], M. [M], P. [P], M. [M] e L. [L], G. [G], la loro posizione gradatamente inferiore giustifica nel caso di specie una pena più mite rispetto a quella determinata nei confronti del predetto LEGA Vittorio, così determinata: pena base per il più grave reato di cui all'art. 449 c.p. anni uno e mesi nove di reclusione, da diminuirsi per effetto della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno in favore delle persone danneggiate dal reato ad anni uno e mesi due di reclusione e da aumentarsi di mesi due di reclusione per ciascuno dei due reati di omicidio colposo contestati al capo 1) di imputazione (per i quali è ravvisabile il concorso formale *ex art. 81 comma 1 c.p.* con il delitto di disastro colposo), portando così la pena finale ad anni uno e mesi sei di reclusione.

Gli imputati non appaiono meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche, né vi sono ragioni per ritenere che essi si asterranno in futuro dal commettere nuovi reati in materia colposa.

In proposito, a giustificazione di tale severo giudizio, si deve osservare che tutti gli imputati non si sono resi minimamente conto della gravità della loro condotta ed hanno anzi giustificato il loro operato asserendo di avere bene agito, pur avendo commesso in realtà gravissime leggerezze ed imprudenze, sopra dettagliatamente elencate, e non tenendo le medesime in alcuna considerazione.

Così, la scelta avventata di intraprendere un itinerario obiettivamente pericoloso ed esposto al pericolo concreto di valanghe, già verificatesi in passato, o l'affidare il proprio giudizio a dati di fatto che avrebbero dovuto

condurre a scelte opposte (es. le già rilevate condizioni meteo, la partenza in ora tarda e con un numero eccessivo di partecipanti) o l'essersi affidati ad informazioni tratte da carte geografiche e/o pubblicazioni di settore senza tenere in alcun conto delle indicazioni del gestore del rifugio e senza acquisire il parere di guide od esperti locali, unitamente ad un atteggiamento di giustificazione indiscutibile del proprio operato sulla base di una vantata esperienza pluriennale di alcuni di essi, costituiscono circostanze che non consentono di ipotizzare che ciascun imputato, ove si trovasse in condizioni analoghe a quelle per le quali è sotto processo (e vi si troverà certamente, in ragione della qualifica acquisita all'interno del CAI quale istruttore), non effettuerà le medesime scelte imprudenti o comunque terrà conto dell'insegnamento derivante dalle gravi negligenze della sua condotta accertate in questa sede, posto che egli si è mostrato completamente inconsapevole ed insensibile rispetto ad esse.

Si impone pertanto un percorso rieducativo per tutti gli imputati, che dovrà necessariamente svolgersi in sede di esecuzione penale, allo scopo di far loro comprendere la natura e la portata degli errori commessi dovuti a loro grave ed esclusiva colpa.

Ciò che non potrebbe avvenire se si concedesse la sospensione condizionale della pena.

Infine, alla condanna segue il pagamento delle spese processuali, come da dispositivo.

La particolare complessità del caso e della motivazione della presente sentenza giustificano il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**

Il Giudice, visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara A. [ ] A. [ ] G. [ ]  
L. [ ], L. [ ] Vi [ ], M. [ ] I P [ ] M. [ ] M. [ ] e  
L. [ ] Gi [ ] olpevoli dei reati loro ascritti ed unificati i medesimi dal



vincolo del concorso formale, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., condanna:


- L. Vi. alla pena di anni due di reclusione;
- A. Al., G. Le. M. P. M. M. L. A Gi. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione,

oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., riserva la motivazione della presente sentenza nel termine di giorni sessanta.

Aosta, 24/2/2021.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F2  
Dot.ssa MARIA GIUSEPPA VALENTI

  
Il Giudice  
dott. Marco Tornatore